



## **Comune di *Rocca San Giovanni***

PROVINCIA DI CHIETI

---

# Regolamento per la vendita diretta del pescato nel Mercatino presso il Porticciolo di Vallevò

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22-05-2023

## **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la vendita diretta del pescato presso la struttura realizzata, con i fondi del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, nel Porticciolo di Rocca San Giovanni, in località Vallevò, denominata "Mercatino del pescato".
2. Detta struttura comprende i locali e le attrezzature messe a disposizione degli operatori (Pescatori) per il funzionamento della struttura stessa.

## **Articolo 2 – Gestione del Mercatino del pescato**

1. La gestione del Mercatino del pescato è operata dal Comune di Rocca San Giovanni direttamente oppure attraverso affidamento e/o concessione a terzi.

## **Articolo 3 – Definizioni.**

1. Per vendita diretta del pescato si intende la cessione, da parte dell'imprenditore ittico, dei propri prodotti direttamente al consumatore, in ambito locale, senza nessuna intermediazione, per piccoli quantitativi, cioè non superiori a 100 kg barca/giorno e purché non superino un valore pari ad € 50,00 al giorno per consumatore finale.
2. Per "ambito locale" si intende la Provincia in cui ha sede l'azienda e quelle contermini.
  2. È considerato imprenditore ittico, ai fini del presente regolamento, il titolare di licenza di pesca, di cui all'art. 4 del Decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'art. 2 del Decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e le relative attività connesse.
3. La vendita diretta, in quanto consente all'imprenditore ittico di valorizzare al meglio la propria produzione, è considerata, ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 4/2012, parte delle normali attività degli imprenditori ittici. Deve rispettare tutti gli obblighi in materia igienico-sanitaria. Il produttore assume la piena responsabilità del prodotto ai fini della sicurezza alimentare.

## **Articolo 4 – Gestione della struttura e delle attrezzature**

1. Il soggetto gestore del Mercatino del pescato provvede a garantire la funzionalità dello stesso, per ciò che attiene gli spazi comuni, e, quindi, ad assicurare il servizio di apertura, sorveglianza e custodia nonché l'utilizzo della struttura e delle attrezzature ivi presenti, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria (se diverso dal Comune, soltanto la manutenzione ordinaria); provvede alla pulizia, alle operazioni di sanificazione delle strutture ed attrezzature, agli interventi di disinfestazione e derattizzazione, all'eventuale smaltimento di rifiuti di origine animale negli appositi contenitori; è intestatario di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, gas ecc.); si occupa del coordinamento delle attività, del marketing, della comunicazione e della promozione delle attrezzature e strutture sopra dette; provvede per ogni tipo di autorizzazione (amministrativa, sanitaria ecc.) all'uopo occorrente.
2. Provvede altresì:
  - a) ad adottare, nei casi particolari ed urgenti che compromettono la funzionalità del mercato, la pubblica incolumità, l'igiene della struttura e degli alimenti, le azioni ritenute necessarie informandone nel minor tempo possibile gli Organi di Vigilanza Sanitaria;
  - b) ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale, compresa la potestà di emanare ordini di servizio, necessaria o utile al buon funzionamento del mercato;

c) ad esercitare funzioni di vigilanza, riferendone al Comando della Polizia Locale;  
d) ad applicare sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previste dal presente regolamento.

3. In caso di gestione di terzi, il Comune resta esonerato da ogni attività e responsabilità al riguardo.

### **Articolo 5 – Vigilanza sanitaria**

1. Il Comune di Rocca San Giovanni mette a disposizione degli Organi di Vigilanza Sanitaria i locali e le attrezzature di base necessarie all'espletamento dei compiti di loro competenza.

2. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di pertinenza del Comune di Rocca San Giovanni e dei singoli concessionari devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica

### **Articolo 6 – Servizio di vigilanza - Polizia Locale**

1. La Polizia Locale è tenuta a garantire un servizio di vigilanza con funzioni di controllo in materia commerciale e di pubblica sicurezza.

### **Articolo 7 – Strutture e attrezzature**

1. Il Mercatino del pescato ubicato nel Porticciolo in località Vallevò è così strutturato:

- N° 1 locale destinato a laboratorio;
- N° 1 servizio igienico e spogliatoio;
- N° 4 spazi esterni definiti con n. 4 banchi di esposizione in acciaio inox per la vendita diretta, aumentabili nei limiti dello spazio complessivo esterno a ciò dedicato.

### **Articolo 8 - Requisiti e criteri per la concessione delle aree per la vendita del pescato**

1. La concessione degli spazi per la vendita diretta del pescato avviene sulla base di graduatoria approvata dal Comune a seguito di apposito bando pubblico.

2. Per poter ottenere la concessione degli spazi per la vendita diretta del pescato i requisiti sono quelli di seguito articolati, nella logica del subordine:

#### **Soluzione A (principale)**

a) Requisiti morali di cui all' art. 71 del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii.;

b) Requisiti oggettivi: essere regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto di Ortona e svolgere l'attività di pescatore con iscrizione della barca a Rocca San Giovanni con la sigla "OR",

c) Ormeggiare stabilmente nelle aree destinate ad alaggio e varo nel Porticciolo giusta apposita concessione;

#### **Soluzione B**

In via subordinata, qualora all' esito del procedimento di assegnazione sulla base dei requisiti soluzione A, dovessero risultare disponibili ulteriori spazi vendita, questi ultimi saranno assegnati in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti morali di cui all' art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.

b) Requisiti oggettivi: essere regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto di Ortona e svolgere l'attività di pescatore con iscrizione della barca a Rocca San Giovanni con la sigla "OR";

### **Soluzione C**

In via di ulteriore subordinazione rispetto alle precedenti ipotesi A e B, qualora all'esito del procedimento di assegnazione sulla base dei predetti requisiti, dovessero risultare disponibili ulteriori spazi vendita, questi ultimi saranno assegnati in favore dei soggetti che dispongono di una seconda barca da pesca e sono in possesso di tutti i requisiti secondo la soluzione A.

3. I posti vendita in numero di 4 unità verranno assegnati agli aventi diritto mediante sorteggio a cui parteciperanno i primi 4 operatori risultanti dalla graduatoria compilata all'esito di un procedimento di evidenza pubblica e condotto sulla base dei seguenti parametri che vengono elencati in ordine decrescente di importanza:

- a) anzianità di iscrizione nei Registri Imprese di Pesca (RIP) della Capitaneria di Porto di Ortona, con la sigla "OR";
- b) Possesso del tesserino da pescatore;
- c) Esercizio in modo continuativo dell'attività di piccola pesca professionale;
- d) Dimensione dell'attività (reddito) (Il peso di detto parametro decrescerà in relazione alla maggiore dimensione dell'attività);
- e) Residenza nel Comune di Rocca San Giovanni del titolare ovvero sede legale nel Comune nel caso di esercizio dell'attività in forma diversa.

4. Il peso/punteggio da attribuire a ciascun parametro verrà definito in sede di redazione dell'avviso pubblico.

5. In caso di aumento degli spazi concedibili per la vendita diretta del pescato, si procederà alla loro assegnazione mediante scorrimento della graduatoria approvata in corso di validità.

### **Articolo 9 – Concessioni, canoni e cauzione**

1. A ciascun concessionario non può essere assegnato più di uno spazio, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 8, soluzione C. Gli spazi vengono assegnati in concessione, per una durata triennale rinnovabile.

2. Il canone per l'utilizzo di ciascuno spazio è stabilito dal Comune e deve essere pagato in unica rata annuale anticipata.

3. Detti canoni sono corrisposti dai concessionari al Comune di Rocca San Giovanni indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.

4. In caso di ritardato pagamento è applicato un interesse di mora determinato secondo le vigenti disposizioni legislative.

5. Al momento del ritiro della concessione, ciascun concessionario deve provvedere a versare, con le modalità che saranno all'uopo indicate, di una cauzione dell'importo che sarà stabilito con delibera di Giunta, con polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con indicazione, quale beneficiario, il Comune di Rocca San Giovanni, o deposito cauzionale infruttifero presso il Comune di Rocca San Giovanni.

6. Le concessioni non possono essere cedute; è ammesso il subingresso a soggetti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento previo nulla-osta comunale, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Ciascun concessionario deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni provocati, nell'ambito della propria attività e nell'utilizzo delle strutture comunali, agli utenti, ai soggetti terzi in genere, come anche alle

strutture del mercatino ecc., per un massimale stabilito con delibera di Giunta. Copia della polizza deve essere acquisita prima della stipula dell'atto di concessione.

### **Articolo 10 – Individuazione ed utilizzo degli spazi e banchi di vendita**

1. Il banco di vendita dato in concessione deve essere contraddistinto, a cura del concessionario, con l'esposizione di un cartello ben leggibile recante l'identificazione della ditta.
2. Ciascun operatore dovrà occupare esclusivamente l'area assegnatagli e garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita.
3. Ciascun operatore dovrà presentare i suoi prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile.
4. Gli spazi devono essere usati per la vendita al pubblico dei prodotti ittici e per l'uso delle attrezzature e beni necessari per effettuare le operazioni di vendita disciplinate dal presente regolamento.
5. E' tassativamente vietato adibire gli spazi a deposito di imballaggi vuoti e merci varie diverse dal pescato.
6. Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere negli spazi di vendita, salvo permesso scritto rilasciato dall'autorità competente che impartirà le disposizioni del caso.
7. E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

### **Articolo 11 – Termine e revoca delle concessioni**

1. Le concessioni cessano:
  - a) alla scadenza se non rinnovata;
  - b) per rinuncia del concessionario;
  - c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
  - d) in caso di decesso;
  - e) per vendita dell'imbarcazione da pesca oggetto della concessione dello spazio se entro 6 mesi la ditta concessionaria non rientra in possesso di altra unità da pesca;
  - f) per perdita del requisito di pescatore.
2. Le concessioni vengono revocate:
  - a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 da parte del concessionario;
  - b) per il sub-affitto totale o parziale della concessione a terzi;
  - c) per accertata ed ingiustificata inattività nel mercato per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno;
  - d) per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercatino;
  - e) per accertata morosità di oltre sessanta giorni.
3. La revoca è dichiarata dal Comune, nella persona del Responsabile Comunale competente, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

### **Articolo 12 – Consegna e riconsegna dei posti**

1. Il Responsabile del settore competente, provvede con proprio atto, e dopo aver acquisito la cauzione di cui al precedente art. 8, alla consegna degli spazi, redigendo apposito verbale che deve essere sottoscritto dal concessionario per presa in carico.
2. Al termine della concessione, o a seguito della sua revoca, il Responsabile redige un verbale delle operazioni di riconsegna al Comune di Rocca San Giovanni.

3. Il concessionario deve in ogni caso:

- riconsegnare lo spazio, entro quindici giorni dalla cessazione dell'efficacia della concessione, libero da persone, cose, impianti o strutture di qualunque genere, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permetterne l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore;

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del precedente comma, il Responsabile provvede ad operare lo sgombero addebitando le spese al concessionario inadempiente.

5. Il concessionario è tenuto a rimborsare i danni arrecati allo spazio vendita.

6. In caso di gestione a terzi, con gli atti di affidamento, saranno determinate le eventuali modalità e misure di riversamento dei canoni al gestore stesso.

### **Articolo 13 – Ordine Interno.**

1. E' vietato, sia nel mercatino che nell'area sottostante nonché nelle sue adiacenze:

a. ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;

b. effettuare operazioni di sezionatura o altri trattamenti dei prodotti della pesca;

c. esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio dei prodotti della pesca;

d. entrare con mezzi di trasporto all'interno della struttura (mercatino);

e. manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione da parte del Comune di Rocca San Giovanni;

f. accedere agli spazi del mercatino quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione. Tale divieto permane sino a quando l'impresa preposta autorizza l'accesso a lavoro ultimato;

g. abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercatino che nelle aree sottostanti ed esterne;

h. svolgere attività di vendita in altri luoghi che non sia l'apposito spazio, nelle forme e negli orari previsti;

i. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

2. E' vietata, inoltre, qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o speculazione che abbia per effetto quello di alterare la concorrenza commerciale o il normale andamento dei prezzi ovvero di creare un cartello tra i concessionari.

3. E' fatto obbligo a ciascun operatore di:

a. rispettare gli orari di accesso al mercatino e di vendita;

b. osservare con tempestività le disposizioni e/o le prescrizioni impartite dal Comune di Rocca San Giovanni, dal gestore, per quanto di competenza, dagli agenti di Polizia Locale nonché dagli organi preposti .

### **Articolo 14 – Responsabilità**

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Rocca San Giovanni non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercatino.

2. Gli operatori e i frequentatori del mercatino sono responsabili per i danni causati da essi e dai loro dipendenti alle attrezzature, impianti e locali del mercatino.

### **Articolo 15 – Orario e Calendario**

1. Il calendario delle operazioni del Mercatino e l'orario di funzionamento vengono determinati annualmente, dal Comune di Rocca San Giovanni, con deliberazione della

Giunta comunale, in modo tale che sia assicurata la massima funzionalità dello stesso. sentito il soggetto gestore se ricorre il caso.

2. Una volta determinato, l'orario di funzionamento del mercatino, viene reso noto agli operatori mediante affissione di apposita comunicazione al suo interno e con le altre eventuali modalità che verranno ritenute opportune.

3. Il concessionario dello spazio dovrà assicurare l'operatività della vendita per almeno 3(tre) giorni a settimana, salvo nei casi di fermo pesca, condizioni meteorologiche avverse o per motivi di salute opportunamente documentato.

4. In casi urgenti e particolari o in funzione dell'andamento delle campagne di pesca e su richiesta degli operatori interessati, possono essere apportate temporanee modifiche al calendario e/o all'orario di contrattazione al fine di agevolare la collocazione dei prodotti.

5. Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, anche per esigenze di cui all'art. 16, potrà, altresì, disporre la sospensione o la variazione del giorno di svolgimento del mercato.

### **Art. 16 - Attività collaterali**

1. All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti ittici, alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio, anche al fine di promuovere esperienze di valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG, ecc.) ovvero la conoscenza sulle tradizioni marinare, sulle tematiche relative alla sana alimentazione, prevedendo, eventualmente, l'organizzazione di laboratori didattici incentrati sui procedimenti di trasformazione dei prodotti ittici ed agricoli del luogo. In tali occasioni, sarà possibile la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato o della specifica iniziativa.

2. A tal fine, in caso di gestione in capo a terzi, il Comune si riserva di utilizzare in ogni momento, previo congruo avviso, il mercato per lo svolgimento di tali attività nonché per quelle che riterrà più opportune.

### **Articolo 17 – Controlli e sanzioni**

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento, nonché di tutte le altre disposizioni applicabili, sono demandati all'organo di vigilanza preposto nonché al Responsabile comunale competente, che li esercita anche tramite il personale da lui dipendente.

2. Ogni violazione del presente regolamento comporta a carico del responsabile, l'applicazione di sanzione disciplinare amministrativa e/o penale, come previsto dal regolamento e dalle leggi vigenti in materia ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 267/00.

3. L'accertata violazione delle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, è punita con i seguenti provvedimenti:

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercatino per un periodo massimo di 3 (tre) giorni irrogabile per:

**1-** lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento interno del mercato;

**2-** scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento apprezzabile delle operazioni del mercato;

**3-** violazione del calendario delle operazioni del mercato.

b) sospensione dell'attività per un periodo massimo di 3 (tre) mesi per:

- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sanzione di cui al precedente punto a) del presente articolo;

- occupazione senza preventiva concessione di spazi o aree concessi ad altri operatori o non dati in concessione ad alcuno;
  - mancata osservanza delle disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Sanitaria;
  - danneggiamento doloso delle strutture del mercato, salva comunque la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- c) revoca della concessione, irrogabile per:
- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sospensione dell'attività;
  - violazione del divieto di cessione della concessione.
4. La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune per le inadempienze del concessionario.
5. Dal momento in cui viene disposta la revoca d'Ufficio, al concessionario viene inibita la possibilità di presentare nuove istanze per la concessione dello spazio di vendita.
6. Restano salve le competenze dei soggetti accertatori previsti dalle vigenti disposizioni legislative qualora si tratti di violazioni commerciali o comunque, di altro genere.

#### **Articolo 18– Tenuta del Registro del Mercatino del pescato**

1. E' prevista la tenuta, da parte del soggetto gestore, di un REGISTRO DI MERCATO aggiornato, a disposizione del Comune di Rocca San Giovanni e degli organi di controllo, nel quale saranno indicati i concessionari, la planimetria dei posteggi con indicazione delle relative superfici, la presenza degli operatori.

#### **Articolo 19 - Rinvio alle disposizioni di legge**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive Regionali in materia di programmazione della pesca.

#### **Articolo 20– Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, composto da n. 20 articoli, entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.